REGOLAMENTO (CEE) N. 3329/75 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1599/75 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (2), prevede che i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 234/68 siano importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali, ad eccezione dei prodotti delle voci 06.03 e 06.04 della tariffa doganale comune ;

considerando che l'esenzione dai dazi doganali per questi prodotti è stata differita fino alla soluzione dei problemi relativi alla unificazione dei regimi d'importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/75 (3) ha introdotto detto regime comune d'importazione ; che, in tali circostanze, è opportuno esentare dai dazi doganali i prodotti delle voci 06.03 e 06.04, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/75 prevede, per quanto concerne i prodotti sottoposti alla riscossione di prelievi o di elementi mobili, l'esenzione totale o parziale da tali oneri ; che si deve evitare che si verifichino deviazioni di traffico durante il periodo in cui gli importi compensativi adesione vengono applicati agli scambi di questi prodotti tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri ; che è opportuno prevedere disposizioni appropriate onde poter prendere provvedimenti qualora si profilino tali deviazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1599/75 è sostituito dal testo seguente :

« L'importazione dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) nn. 234/68, 827/68, 1308/70, 1696/71, 2358/71 e 1067/74 è esente da dazi doganali. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75 è sostituito dal testo seguente :

« Le riduzioni previste dal presente regolamento sono calcolate sulla base :

— degli elementi mobili dei prelievi se questi ultimi comportano tali elementi,

— dei prelievi, negli altri casi,

applicabili nei confronti dei paesi terzi all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria.

Tuttavia, durante il periodo d'applicazione degli importi compensativi adesione agli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, in caso di necessità, si adottano — secondo la procedura di cui all'articolo 23 — i provvedimenti atti ad evitare deviazioni di traffico. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

(1) Parere reso il 15. 12. 1975 (non pubblicato ancora nella GU).
(2) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 67.
(3) Vedasi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS